

SCHEMA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE DELLE EMITTENTI NAZIONALI RIFERITO ALL' AREA DEL PLURALISMO SOCIO/POLITICO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'oneri, di seguito capitolato, ha per oggetto la fornitura di un servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche delle emittenti nazionali riferito all' area del pluralismo socio/politico, mediante l'espletamento di una gara a procedura aperta in ambito comunitario.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario deve fornire:

- i rapporti giuridici riguardanti i dati numerici e qualitativi sul pluralismo socio/politico delle trasmissioni diffuse dalle emittenti concessionarie e autorizzate radiofoniche nazionali, di seguito indicate, mediante un monitoraggio 24 ore su 24, così come specificato nell'allegato tecnico al presente capitolato;
- i relativi supporti audio di registrazione dei programmi, su richiesta dell'*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* (di seguito *Autorità*). I dati delle rilevazioni effettuate sui palinsesti radiofonici sono ordinati e resi disponibili all'*Autorità* per le necessarie aggregazioni secondo le modalità di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.

L'*Autorità* è proprietaria dei rapporti periodici oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente.

L'*Autorità* può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari, mediante preventivo assenso scritto.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione ottenuta nell'adempimento del contratto e al contempo a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato rendendosi responsabile per ogni violazione.

L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- siano, o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
- siano state ottenute autonomamente da terzi;
- al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio l'aggiudicatario deve, prima dell'avvio del servizio e nel corso dell'esecuzione della fornitura, in caso subentrassero modifiche, fornire un manuale che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e procedure, nonché le eventuali varianti apportate alle stesse.

ART. 4 **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE**

Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, si deve addivenire alla stipulazione del contratto.

Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione, di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'*art. 8* del presente capitolato;
- all'invio della polizza fideiussoria assicurativa a copertura dei rischi di cui all'*art. 12 punto 5)* del presente capitolato;
- al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
- alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
 - b) essere il punto di riferimento dell'*Autorità* presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;

- c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
- e) collaborare con il responsabile dell'*Autorità* e con il relativo personale;
- f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

L'aggiudicatario, in adempimento a quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di avvio dell'esecuzione delle prestazioni dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile che, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile dell'*Autorità*.

Deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.

Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'*Autorità*, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato e non concorrano giustificati motivi, l'*Autorità*, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5 **DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla stipulazione dello stesso, o dall' inizio dell'esecuzione del servizio, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula.

ART. 6 **VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'*Autorità* si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara e, comunque, non oltre la terza classificata.

Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

ART. 7
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale a base di gara dell'appalto pubblico del servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche delle emittenti nazionali riferito all'area del pluralismo socio/politico, per l'intero periodo di durata contrattuale di tre anni, è stabilito in Euro 1.250.000,00 IVA esclusa (unmilione duecentocinquanta mila /00euro) al netto dell'I.V.A.

ART. 8
CAUZIONE

Il deposito cauzionale definitivo, viene fissato nel 10 % dell'importo di aggiudicazione.

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Le cauzioni possono essere costituite mediante uno dei seguenti modi previsti dalla Legge n° 348 del 10/6/1982:

- fideiussione prestata da aziende di credito;
- polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 9
PAGAMENTI

Per l'esecuzione dell'appalto, l'Autorità corrisponderà all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara con periodicità trimestrale, nella misura corrispondente al 25 % della quota annuale, previa consegna da parte dell'aggiudicatario stesso dei rapporti periodici.

Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, e quindi in assenza di penalità ai sensi dell'art. 13, sarà effettuato dall'Autorità entro l'ultimo giorno del mese successivo al

trimestre di competenza, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata all'*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636.*

Nel caso in cui l'Autorità applichi penalità di cui all'art. 13, dovute al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi all'emissione della fattura.

Il pagamento sarà effettuato con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente postale, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico della impresa;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine della impresa da spedire a cura dell'autorità-cassiere all'indirizzo della impresa medesima con spesa a suo carico;
- accreditamento in conto corrente bancario intestato alla impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'*Autorità* per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

Qualora il contratto venga stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società commerciale, deve essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello stesso prestatore o società (l'incarico deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo o da altro documento da allegarsi al contratto) con espresso potere di quietanza liberatoria.

E', comunque, fatto obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere, di notificare tempestivamente all'*Autorità* l'avvenuta decadenza o cessazione.

In difetto di tale notifica l'*Autorità* non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.

ART. 10 **CONTRATTO E SPESE**

La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta e gli accertamenti antimafia.

Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'I.V.A., comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 11
VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 120 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento della prestazione, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

E', altresì, facoltà dell'Autorità di chiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

ART. 12
RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

1. usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
2. mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
3. versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;

4. assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'*Autorità* ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
5. mantenere l'*Autorità* estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - a prestare una polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta in misura del 10% del prezzo dell'importo di aggiudicazione;
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso;
 - a comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e nelle modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile dell'*Autorità* e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa;
 - a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
 - all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;
 - a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.

ART. 13
PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, ed in particolare, in caso di rilevazione di errori nella compilazione dei rapporti periodici, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale compresa tra un minimo di Euro 5.164,56 (cinquemilacentosessantaquattro//cinquantaseieuro) ed un massimo di Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue//ottantaquattroeuro).

La quantificazione dell'importo di ciascuna penale, compresa tra il minimo ed il massimo sopra stabiliti, è determinata secondo il seguente criterio: numero ordinale progressivo di ciascuna penale moltiplicato per l'importo minimo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.

L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

ART. 14 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

ART. 15 **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
- nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
- il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
- si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
- nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e nel caso di subappalto e cessione del contratto.

In tal caso, all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa

di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

ART. 16
RECESSO

Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale in relazione al ruolo istituzionale dell'*Autorità*.

Alla sola *Autorità* è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

L'*Autorità* si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'*Autorità* si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'*Autorità*;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 17
ESECUZIONE IN DANNO

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'*Autorità* potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 18
CESSIONE e SUBAPPALTO

E' vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'*Autorità*.

ART. 19
REVISIONE DEI PREZZI

Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 20

PRIVATIVE E BREVETTI

L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

ART. 21

COLLEGIO ARBITRALE

Ogni eventuale controversia nascente tra le parti, connessa o comunque derivante dalla interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente contratto, che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il quale risolverà in via rituale e definitiva ai sensi degli artt. 816 e segg. C.p.c..

La parte che promuove il procedimento arbitrale dovrà comunicarlo all'altra mediante lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro.

La parte chiamata al procedimento arbitrale dovrà, entro 20 (venti) giorni, designare il proprio arbitro.

I due arbitri così designati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano, entro 20 (venti) giorni, l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, ovvero qualora la parte chiamata al procedimento arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine di 20 (venti) giorni, questi, su istanza della parte interessata, saranno designati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

In ogni caso, il Collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguente alla violazione del contratto stesso.

Nel caso in cui la controversia implichi valutazioni di natura tecnica, il Collegio arbitrale avrà facoltà di nominare consulenti tecnici.

Gli arbitri dovranno decidere entro novanta giorni la questione che sarà loro deferita, anche con poteri di transigere, senza formalità di procedura non essenziale al rispetto del contraddittorio e anche secondo equità e il lodo avrà valore vincolante tra le parti.

ART. 22
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decisa da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

ART.23
OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto.

ART. 24
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato ed allegato tecnico si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il Direttore